

	COMUNE DI BUDDUSO'	
	PROVINCIA DI SASSARI	
	Rep. n. 02 del 03.04.2023	
	=====	
	MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA AD USO SPORTIVO E DELLE	
	AREE LIMITROFE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CALVIA	
	CIG: Z443A8A628	
	=====	
	(inviata per posta elettronica certificata PEC e sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale	
	di firma elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50)	
	=====	
	L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di Aprile (03.04.2023) in Buddusò, nella sede	
	municipale, con il presente disciplinare, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.	
	1372 del Codice Civile,	
	=====	
	Premesso che:	
	✓ con determinazione n. 97 in data 31.03.2023, divenuta efficace in pari data, è stata	
	affidata all'Impresa GEO TEC MULTISERVIZI SOC. COOP. con sede legale a Buddusò in	
	Via Benedetto Croce n.2, P.IVA 02637010907, di seguito denominata "Appaltatore" la	
	prestazione contrattuale in oggetto.	
	✓ la spesa complessiva di € 48.178,50 IVA compresa al 22%, trova copertura finanziaria nel	
	bilancio di previsione 2023 giusto impegno n. 203/2023;	
	✓ le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero	
	degli impegni di spesa sopra citati;	
	✓ è stato regolarmente pubblicato l'avviso di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 in merito	

		all’esito del suddetto affidamento;	
	✓	che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e	
		successive modificazioni e integrazioni, non è necessario acquisire il certificato	
		antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000,00 Euro;	
		=====	
		Tutto ciò premesso, la prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.	
		ART. 1 - Oggetto e Parti stipulanti	
		1. Il Comune di Buddusò affida all’”Appaltatore”, l’effettuazione dei lavori di	
		MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA AD USO SPORTIVO E	
		DELLE AREE LIMITROFE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CALVIA - CIG: Z443A8A628	
		secondo le risultanze del piano di manutenzione approvato con determinazione del	
		Responsabile dell’Area Tecnica e Produttiva 85 del 27.03.2023.	
		2. Il Comune di Buddusò e l’”Appaltatore” stipulano il contratto, col sistema dello	
		scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma	
		14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:	
		a. Il Comune di Buddusò, c.f. 81000470906, nella persona dell’Ing. Eugenio	
		TUCCONI, nato a Ozieri, il 29/03/1976, per la sua qualifica di Responsabile	
		dell’Area Tecnica-Produttiva, domiciliato per la sua carica presso la sede	
		comunale in Piazza Fumu n. 1, C.F. TCCGNE76C29G203Q;	
		b. L’”Appaltatore”, come rappresentato dal Sig. Giuseppe Carbinì nato a Aggius	
		(SS) il 03.08.1955 (C.F. CRBGPP55M03A069N) e residente a Aggius (SS) in Via	
		Fratelli De Addis n°31, per la sua qualità di Rappresentante legale dell’Impresa	
		GEO TEC MULTISERVIZI SOC. COOP. con sede legale a Buddusò in Via Benedetto	
		Croce n.2, P.IVA 02637010907, domiciliato presso la sede dell’”Appaltatore” a	

	Buddusò (SS).	
	ART. 2 - (Corrispettivo dell'appalto)	
	1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e	
	perfetto adempimento del contratto è fissato a canone bimestrale secondo quanto	
	già specificato nella Relazione Tecnica nel Piano dettagliato degli interventi e nel	
	C.S.A. e risulta determinato in mensili netti € 2.468,16 (diconsi euro	
	duemilaquattrocentosessantotto/16), compresi oneri per la sicurezza oltre all' I.V.A.	
	nella misura di legge.	
	2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione che farà il	
	direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o	
	le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.	
	3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area	
	Finanziaria alla sede legale dell'"Appaltatore" in Buddusò.	
	4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di	
	Buddusò. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere	
	comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario del	
	Comune di Buddusò e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	ART. 3 - (Oneri del costo del lavoro e della sicurezza)	
	1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i	
	costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a €	
	700,00 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle	
	caratteristiche dei lavori previsti nel relazione di stima delle opere approvata con	
	determinazione n. 85 del 27.03.2023.	
	2. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:	
	a. l' "Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore	

		per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro	
		stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro	
		comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito	
		di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o	
		della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	b.	In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di	
		regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore	
		o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui	
		all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
		stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di	
		fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente	
		all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
		assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo	
		delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
		essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da	
		parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di	
		conformità, previo rilascio del Durc.	
	c.	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui	
		all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del	
		procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso	
		l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata	
		contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il	
		termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera	
		direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo	
		dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al	

	subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai	
	sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	ART. 4 - (Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia)	
	1. Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto di appalto, nel corso della sua	
	validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento	
	del Comune di Buddusò.	
	2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei	
	casi e con le modalità di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti approvato con	
	D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. Qualora il Comune di Buddusò, per il tramite della	
	direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,	
	fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del	
	D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne	
	sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi	
	prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.	
	3. I prezzi unitari offerti dall' "Appaltatore" in sede di gara sono per lui vincolanti per la	
	valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora	
	ammissibili ai sensi del più volte citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	ART. 5 - (Pagamenti in acconto e a saldo)	
	1. All' "Appaltatore" verranno corrisposti i pagamenti a cadenza mensile di importo	
	netto pari a € 2.468,16 (diconsi euro duemilaquattrocentosessantotto/16) secondo	
	quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, comprensivo dei relativi	
	oneri per la sicurezza.	
	ART. 6 - (Cauzione definitiva)	
	Come evidenziato dall'Autorità, l'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016	
	prevede che « <i>Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione</i>	

		<i>appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo».</i>	
	Ne consegue che la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria e definitiva è		
	subordinata a una doppia condizione: importo del contratto inferiore a 40.000 euro,		
	assegnato mediante affidamento diretto.		
	Considerato che il presente affidamento rispetta le condizione di quanto sopra evidenziato,		
	questa stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva.		
	ART. 7 - (Responsabilità verso terzi)		
	L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i		
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in		
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di		
	Buddusò da ogni responsabilità al riguardo.		
	ART. 8 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)		
	1. L'inizio e l'esecuzione del servizio lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto		
	alla stipulazione del contratto, devono essere disposti secondo quanto contenuto		
	nell'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.		
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 16 (sedici), naturali		
	e consecutivi, decorrenti dalla data del rispettivo verbale di consegna dei lavori,		
	secondo quanto previsto dalla presente scrittura privata e dalla Lettera d'invito Prot.		
	n. 2482 del 27.03.2023.		
	3. Nel caso di mancato rispetto delle condizione assunte con la presente scrittura		
	privata verrà applicata una penale come previsto nell'art. 22 del Capitolato speciale		
	d'appalto.		
	ART. 9 - (Collaudo e regolare esecuzione)		
	1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello		
	stato finale, risulterà non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila Euro), il certificato		

	di collaudo, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal	
	certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale	
	certificato deve essere emesso entro 1 (uno) mesi dalla data di ultimazione dei lavori,	
	debitamente accertata con apposito certificato.	
	2. L' “Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla	
	emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di	
	Buddusò richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 10 - (Obblighi dell’“Appaltatore”)	
	1. L’appalto viene concesso dal Comune di Buddusò ed accettato dall’ "Appaltatore"	
	sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di	
	cui ai seguenti documenti facenti parte della relazione di stima delle opere approvata	
	con determinazione n. 85 del 27.03.2023.	
	2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti del Comune di Buddusò, sottoscritti	
	dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si	
	intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente	
	allegati.	
	3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,	
	tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.	
	4. L’ “Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni	
	contenute relazione di stima delle opere approvata con determinazione n. 85 del	
	27.03.2023 e nella Lettera d’invito Prot. n. 2482 del 27.03.2023:	
	a) termini di esecuzione e penali;	
	c) sospensione e ripresa dei lavori ;	
	d) oneri a carico dell’Appaltatore;	

		e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;	
		f) liquidazione dei corrispettivi ;	
		g) specifiche modalità e termini di collaudo;	
		h) modalità di soluzione delle controversie .	
	5.	Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale	
		d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici	
		19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora in vigore.	
		ART. 11 - (Risoluzione e recesso)	
	1.	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli	
		108 e 109 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.	
	2.	L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune di	
		Buddusò in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. Il Comune di	
		Buddusò nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
		importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto	
		corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e,	
		qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad	
		incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.	
		Art. 12 - Risoluzione di diritto	
	1.	Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune	
		di Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà	
		conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.	
	2.	In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di	
		diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del	
		danno.	
		ART. 13 - (Obblighi dell' "Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)	

	1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in	
	solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori	
	nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla	
	stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento	
	dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il	
	documento unico di regolarità contributiva	
	ART. 14 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)	
	Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di	
	assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.	
	ART. 15 - (Subappalto e cottimo)	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.	
	2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto	
	delle disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	3. Il Comune di Buddusò non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al	
	subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi	
	eseguite.	

	ART. 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n.	
	136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis	
	del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 smi.	
	Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo	
	all'appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z443A8A628, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.	
	L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento	
	della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra	
	richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione	
	di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario	
	o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Il Comune di Buddusò verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.	
	Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune	

	di Buddusò apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel	
	relativo subcontracto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
	quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su	
	richiamata Legge 136/2010, restando inteso che il Comune di Buddusò si riserva di	
	procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione dei subcontracti stipulati, e, di adottare, all'esito	
	dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7	
	giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli	
	estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e	
	cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22	
	dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il	
	(CIG): Z443A8A628 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.	
	Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i	
	pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
	In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti	
	correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto:	
	1) Banca: INTESA SANPAOLO sede Tempio Pausania codice IBAN n.	
	IT79A0306985082100000004239 per il quale conto sono abilitati ad operare i	
	seguenti soggetti:	
	Sig. Giuseppe Carbini nato a Aggius (SS) il 03.08.1955 (C.F. CRBGPP55M03A069N)	
	e residente a Aggius (SS) in Via Frati De Addis n°31.	

	ART. 17 - (Contenzioso)	
	1. Eventuali controversie fra il Comune di Buddusò e l'“Appaltatore”, derivanti	
	dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti	
	al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto	
	previsto alla parte VI, Titolo I° (Contenzioso) del nuovo “Codice degli appalti” di cui al	
	D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.	
	2. Nella fattispecie si procederà secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei	
	lavori appaltati.	
	ART. 18 - (Domicilio dell'appaltatore)	
	1. A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio in Buddusò,	
	Piazza Fumu n. 1, presso la Sede Comunale, per tutta la durata della prestazione	
	contrattuale;	
	2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo Posta Elettronica	
	Certificata, ovvero anche in forma amministrativa mediante lettera raccomandata.	
	ART. 19 - (Trattamento dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati dell'“Appaltatore”, forniti ai fini del presente contratto, sarà	
	finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.	
	2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del	
	responsabile dell'Area Tecnica Produttiva e, per la fase della liquidazione e del	
	pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.	
	3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei	
	modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di	
	eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o	
	incaricati del trattamento.	
	4. All'Appaltatore” sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di	

	chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o	
	raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi	
	legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati	
	personali.	
	5. Il Comune di Buddusò nomina l' "Appaltatore" quale responsabile esterno del	
	trattamento dei dati. Pertanto, l' "Appaltatore" ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni	
	pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente e di comunicare i nominativi dei	
	dipendenti incaricati del trattamento dei dati.	
	ART. 20 - (Codice comportamentale)	
	Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	
	integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 4 in data 22.01.2014. In	
	caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del	
	contratto.	
	ART. 21 - (Norme finali)	
	L' "Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,	
	comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di	
	Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima.	
	Il presente atto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio	
	secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, ai sensi	
	dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	Restano acquisiti al fascicolo:	
	1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e	

[illegible]